



ASP "DANIELE MORO"
AMBITO DISTRETTUALE 4.4 – CODROIPO
SERVIZI SOCIALI

COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI CODROIPO

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003.

CONTRIBUTO ANNO 2017 – RIFERITO AI CANONI ANNO 2016

Art. 1 – Finalità e risorse

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà nella corresponsione dell'affitto relativo all'alloggio occupato.

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'art.11, comma 1 della L.R. 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431 del 9 dicembre 1998 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*).

Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 5/2012 è riservata una quota delle agevolazioni pari al 5% esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione al Bando

Possono beneficiare dei contributi i titolari di contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e reddituali, a pena di esclusione:

- essere maggiorenni;
- di essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - essere cittadino italiano;
 - essere cittadino di stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ;
 - essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - essere titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 286/1998;

Ai sensi dell'art.24 della L.R. 25/2015 per i corregionali all'estero di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale.

- avere la residenza in uno dei Comuni dell'ambito distrettuale di Codroipo (Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo);
- essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), in base ad un contratto registrato, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici), adibito a propria abitazione in base a di un contratto di locazione efficace;
- essere titolare del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- non essere proprietario di altra abitazione, ovunque ubicata, tranne che lo stesso sia dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco e di non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio del coniuge o convivente (L.R. 8 aprile 2013, n. 5) . Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare nel periodo preso a riferimento per la concessione del contributo (01.01.2016-31.12.2016) nonché alla data di presentazione della domanda;
- essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2016;
- non aver stipulato un contratto di locazione con un parente o un affine entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- avere l'indicatore della situazione economica ISE di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, del nucleo familiare in corso di validità e non superiore a € 31.130,00;
- l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE non deve essere superiore a € 16.420,00;
- l'incidenza del canone di locazione 2016 sul valore ISE del nucleo deve rispettare i seguenti parametri:

fascia	ISE	ISEE	INCIDENZA
A	fino a €31.130,00	fino a €11.150,00	non inferiore al 14%
B	fino a €31.130,00	fino a €16.420,00	non inferiore al 24%

- Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'ISEE è elevato del 20% (€ 13.380,00 per la fascia A e € 19.704,00 per la fascia B).

- Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, descritte all'art.4, il limite dell'ISE sarà innalzato fino a € 34.243,00 o, in alternativa, il contributo sarà incrementato come riportato nell'art.3;
- non aver beneficiato e non intendere beneficiare delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, previste in favore di conduttori appartenenti a determinate categorie di reddito, ai sensi del comma 1, art. 10 della L.431/98 in quanto le detrazioni succitate non sono cumulabili con i contributi di cui al presente Bando.

Art. 3 – Determinazione e modalità di erogazione dei contributi

1. L'entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata dall'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sull'indicatore della situazione economica ISE, in base ai parametri sotto descritti:
 - o fascia A) per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 11.150,00, l'incidenza del canone di locazione sull'ISE sarà ridotta fino al 14%; in ogni caso il contributo non potrà superare € 3.100,00 annui;
 - o fascia B) per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 16.420,00, l'incidenza del canone di locazione sull'ISE sarà ridotta fino al 24%;
 - o per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui al successivo art. 4, in relazione al numero di debolezze sociali registrate il contributo da assegnare viene così incrementato:

n. 1 debolezza sociale registrata	incremento 7%
n. 2 debolezze sociali registrate	incremento 13%
n. 3 debolezze sociali registrate	incremento 18%
n. 4 debolezze sociali registrate	incremento 25%

Per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. la composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.
2. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, l'Ente Gestore procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo **proporzionalmente** ridotto, secondo le direttive stabilite dai singoli Comuni;
3. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare viene rapportato al numero di mesi considerati.
4. Il contributo assegnato verrà liquidato tramite bonifico bancario o postale ovvero a mezzo assegno traenza e quietanza.
5. Il contributo non potrà superare in nessun caso l'importo del canone corrisposto per l'anno 2016.
6. L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione depositato all'ufficio del Registro, al netto degli oneri accessori. Per oneri accessori s'intendono quelli indicati all'art. 9 della Legge 392/78 (spese condominiali e utenze -energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizia scale, etc.).

Art. 4 - Soggetti in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, individuate nelle categorie dell'art.7, comma 1, della L.R.6/2003, che possono beneficiare dell'innalzamento del contributo di cui al precedente articolo si intendono:

- a) anziani: persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie: con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., non superiore a **€ 4.100,00**= se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a **€ 4.650,00**= se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- j) emigrati: i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 7/02 (nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Gestore, che sarà messo a disposizione dei cittadini presso:
 - i punti di raccolta delle domande individuati;
 - i Servizi sociali dei Comuni dell'ambito distrettuale di Codroipo;
 - sul sito internet dell'A.S.P. "Daniele Moro" di Codroipo.
2. La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, a partire dal giorno **DAL 18 APRILE 2017 AL 12 MAGGIO 2017** secondo una delle seguenti modalità

- a) consegna diretta presso i punti di raccolta di Basigliano, Codroipo e Mortegliano
- b) spedizione postale a mezzo raccomandata a.r. all'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni "ASP Moro" - (farà fede la data del timbro postale);
- c) trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo aspmoro@pec.it.

3. La domanda dovrà essere presentata dal titolare del contratto di locazione.

L'Ente non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato riportante gli estremi di registrazione (se non già in possesso dell'ufficio istruttore);
- copia dell'attestazione ISEE ORDINARIO redatto in base alla nuova normativa DPCM 159/2013;
- fotocopia del contratto di locazione dell'attuale abitazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza (se diverso dal precedente);
- copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati nel 2016 ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (MOD. 1) rilasciata dal locatore attestante il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2016 (in questo caso allegare fotocopia della carta d'identità del locatore);
- copia della certificazione attestante lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 rilasciata dalle competenti Amministrazioni;
- eventuale copia rilasciata dalla banca o dall'Ufficio Postale contenente le indicazioni del codice IBAN;
- per i richiedenti extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (o della ricevuta della richiesta di rinnovo);

Art. 6 - Integrazioni ed Esclusioni

1. Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:
 - non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
 - abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
 - abbia stipulato un contratto di locazione di Edilizia sovvenzionata;
 - non risulti intestatario, né risultino altri componenti facenti parte del suo nucleo familiare, delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
 - abbia stipulato un contratto di locazione con un parente o un affine entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - non presenti la documentazione integrativa entro i termini stabiliti di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Qualora in fase di svolgimento dell'istruttoria le domande risultassero incomplete, l'Ente Gestore potrà chiedere l'integrazione della documentazione da presentarsi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera A.R. inviata dallo stesso, pena l'esclusione dal contributo.

Art. 7 – Casi particolari

1. Titolari di carta o permessi di soggiorno: qualora i richiedenti siano già titolari di detti permessi ma in attesa di rinnovo degli stessi da parte degli organi competenti, devono allegare alla domanda copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo.
2. Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione di un godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
3. Decesso del titolare del contratto: è accolta la domanda presentata da soggetto subentrato nella titolarità del contratto, già convivente, a seguito di decesso o trasferimento di residenza del titolare stesso nei casi previsti dalla legge (art. 6 L. 392/1978) che dimostri di pagare regolarmente il canone di locazione.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. del 27 maggio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - Informazioni ai sensi della L. 241/90

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 241/90 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Responsabile del Procedimento è il Responsabile del servizio sociale dei Comuni. Informazioni in merito al presente bando potranno essere richieste all'Ufficio servizi sociali del presidio territoriale del Comune di residenza.
2. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie che dovessero intervenire successivamente.